

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente

Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29270/2019 proposto da:

Ministero Difesa, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) Srl, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2876/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal cons. DANILO SESTINI.

RILEVATO IN FATTO

che:

il Ministero della Difesa - Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali propose opposizione avverso il d.i. emesso dal Tribunale di Milano, ad istanza della (OMISSIS) s.r.l., per il pagamento della somma di 3.126.170,18 Euro dovuta a titolo di interessi legali per ritardato pagamento di fatture relative a servizi di ristorazione;

il Tribunale emise sentenza non definitiva e, previo espletamento di c.t.u., sentenza definitiva, con le quali accerto' che il tasso di interesse applicabile era quello previsto dal D.Lgs n. 231 del 2002, articolo 5, e stabili' che, ai fini del computo degli interessi moratori, doveva tenersi conto della data di incasso delle fatture; liquido' il dovuto in 1.303.466,23 Euro e, detratti gli importi gia' versati, condanno' l'Amministrazione al pagamento di 1.113.370,35 Euro;

pronunciando sul gravame del Ministero (che aveva censurato il Tribunale sostenendo che il debito della P.A. doveva ritenersi estinto gia' a seguito dell'emissione dell'ordine di pagamento), la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado;

la Corte ha affermato che, in difetto di qualsiasi patto specifico su decorrenza e saggio degli interessi, valgono anche per le transazioni commerciali in cui sia parte una pubblica amministrazione le disposizioni normative vigenti in corso di rapporto negoziale; che, dovendo applicarsi nello specifico il Decreto Legislativo n. 231 del 2002, avente carattere di norma imperativa inderogabile, risultava operante anche per la P.A. la regola comune per cui gli interessi legali decorrono fino al saldo, cosi' come individuato dal c.t.u.;

ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Difesa, affidandosi a due motivi; ad esso ha resistito la (OMISSIS) con controricorso;

la trattazione del ricorso e' stata fissata ai sensi dell'articolo 380 bis.1. c.p.c..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni

e le parti non hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo, il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articoli 2, 3, 4 e 5, Regio Decreto n. 827 del 1924, articolo 278, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, articolo 1, commi 2 e 3, articolo 5, commi 4 e 5, articolo 6, comma 1, degli articoli 1182, 1224 e 1218 c.c., del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 278 lettera d), e articolo 287, del Regio Decreto n. 827 del 1924, articolo 651, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, articoli 2, 5 e 6, della L. 28 marzo 1991, n. 104, articolo 1, del Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, articolo 6, del Decreto Ministeriale 14 aprile 2000, n. 200, articolo 43"; censura la sentenza impugnata "per aver erroneamente (...) ritenuto che, ai fini della determinazione del termine finale di decorrenza degli interessi moratori, qualora il debitore sia un'Amministrazione statale (non titolare di disponibilita' di denaro, detenute ope legis presso la Banca d'Italia in qualita' di tesoriere dello Stato), debba aversi riguardo alla data di effettivo incasso delle somme di denaro (attivita' sottratte alla competenza del debitore pubblico) anziche' alla data di ordinazione della spesa (ultima fase del procedimento contabile rientrante nelle attribuzioni dell'Amministrazione debitrice)";

col secondo motivo (che deduce la violazione e/o la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articoli 2, 3, 4, 5 e 7, e del Decreto Ministeriale n. 200 del 2000, articolo 43), dedotto in subordine, il ricorrente impugna la sentenza "nella parte in cui ha ritenuto inderogabili le previsioni riguardanti il termine di pagamento"; rileva che le previsioni sul termine di pagamento risultano derogabili dalle parti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articolo 7, ratione temporis applicabile, salva la violazione del principio di equita', ed evidenzia che il Decreto Ministeriale n. 200 del 2000, articolo 43, prevede, per il caso di ritardo nei pagamenti, che possa essere richiesto l'interesse legale "fino alla data di emissione del mandato";

i motivi - esaminati congiuntamente - risultano fondati nei termini che seguono, in conformita' all'orientamento espresso da Cass. n. 29776/2020, cui il Collegio intende dare continuita';

piu' specificamente, deve considerarsi che:

mentre il privato, dopo aver assunto un impegno e aver liquidato e quindi determinato l'ammontare del debito maturato, provvede al diretto pagamento in favore del creditore, rendendo disponibili le somme dovute presso il domicilio di costui, l'Amministrazione statale, dopo aver assunto l'impegno di spesa e aver liquidato l'importo dovuto, completa le proprie incombenze con l'ordinazione della spesa e l'emissione dell'ordine di pagamento, rendendo disponibili le somme presso la Tesoreria di Stato, che e' il locus destinatae solutionis; a quel punto e' il creditore a doversi attivare presso la Banca d'Italia per chiedere il versamento delle somme presso il proprio conto corrente;

non puo' pertanto essere condivisa la tesi della totale e completa equiparazione del momento di liberazione del debitore fra i pagamenti della pubblica amministrazione e quelli dei privati, in ragione delle peculiarita' della disciplina della contabilita' pubblica; d'altro canto, non si puo' neppure accedere alla tesi, ispirata alla dottrina della efficacia esterna della normativa in tema di contabilita' statale e contraddetta dalla natura meramente regolamentare delle norme che la disciplinano, secondo la quale la liberazione dell'amministrazione debitrice consegue sic et simpliciter all'emissione dell'ordinativo in difetto di comunicazione al creditore, normativamente prevista come adempimento demandato all'ufficio pagatore Regio Decreto 827 del 1924, ex articolo 651, comma 5 atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente;

se, dunque, le peculiarita' che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non e' possibile pero' ritenere che l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualita' della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti;

va pertanto attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non e' di per se' sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo puo' esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso; pertanto, perche' la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia piu' produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perche' questi possa riscuoterlo, dopo di che eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili;

deve pertanto ribadirsi che, "in tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di

pagamento, di per se' insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del Regio Decreto 827 del 1924, articolo 651, comma 5, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente" (Cass. n. 29776/2020 cit.);

la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della vicenda alla luce del principio di diritto sopra richiamato; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.